



prova del credito azionato; -B) illegittimità di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente, nonché illegittimità ed usurarietà degli interessi passivi via via addebitati dalla banca; -C) imprescrittibilità dell'azione di ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca; -D) nullità ed inefficacia delle fideiussioni firmate da essi opposenti;

-la banca opposta si è costituita con comparsa dell'11\3\15 (doc. 3), concludendo per il rigetto dell'opposizione;

-è stata quindi esperita l'istruttoria e, dopo le produzioni documentali delle parti, è stata disposta una CTU sottesa all'accertamento della natura del conto corrente oggetto di causa, alla ricostruzione di tutte le operazioni compiute nel tempo ed alla valutazione della legittimità (o meno) dei vari addebiti operati dalla banca;

-con relazione definitiva del 22\2\19 (doc. 4), resa all'esito delle osservazioni formulate dalle parti, il nominato CTU, dr. \_\_\_\_\_, rilevata una lunga serie di indebiti compiuti dalla banca in costanza di rapporto (tra i quali vari addebiti per CMS ed interessi - sempre ultra legali e, talvolta, anche usurari - non convenzionalmente determinati), ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 500057691, alla data del 28\2\14, in importo variabile da €. 307.814,87 ad €. 316.136,87, a credito della correntista \_\_\_\_\_ Srl, non già della banca, che pur aveva agito in via monitoria per la rilevante somma di €. 194.290,04 (cfr. doc. 1);

-per effetto di ciò, dopo la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 190 cpc, il Tribunale di Pescara, con Sentenza n. 1234\2019 (doc. 5), ha accolto l'opposizione e revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo nr. 1486/2014, dando puntualmente atto in motivazione come, all'esito dell'espletata CTU, sia "risultato accertato, in attuazione dei conteggi formulati sulla scorta dei quesiti sottoposti dallo scrivente pedissequamente ricalcando le motivazioni sin qui esposte, che al momento della chiusura del rapporto non sussisteva affatto un credito in favore dell'Istituto, ma risultava maturato un consistente credito in favore del correntista pari ad €. 307.814,87" (cfr. pag. 67 Sentenza n. 1234\2019 del Tribunale di Pescara - doc. 5);

-giòva rilevare come il Tribunale non abbia potuto pronunciare la necessaria statuizione restitutiva di detto rilevante importo in favore dell'avente diritto, perché questi non era parte



del giudizio, giacchè la banca, per propria unilaterale quanto discutibile scelta, aveva intentato l'azione giudiziale in via monitoria nei confronti dei soli fideiussori, signori

e \_\_\_\_\_, non anche nei confronti della correntista \_\_\_\_\_ Srl;

-questa pertanto, con PEC del 6\12\19 (doc. 6), ha richiesto la restituzione dell'importo di €. 307.814,87, nel contempo invitando la \_\_\_\_\_ a fornire, ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. n. 385\93 (c.d. T.U.B.) e degli artt. 7 e 10, comma 2, D. Lgs. n. 196\03, tutta la documentazione e la rendicontazione completa relativa al c/c n. 500057691;

-l'indicata richiesta è rimasta completamente priva di riscontro: la banca, infatti, si è ben guardata dal rimborsare il rilevante importo di €. 307.814,87 e neppure ha trasmesso la documentazione di cui all'art. 119 D. Lgs. n. 385\93 (c.d. T.U.B.), così violando il richiamato precetto normativo, il cui comma 4 ne prevede l'invio "*entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni*", oggi vanamente decorsi.

#### DIRITTO

Se, da un lato, il credito vantato è fondato sulla Sentenza n. 1234\2019 del Tribunale di Pescara (doc. 5) - e quindi su atto pubblico - dall'altro, l'obbligo della banca di consegnare la documentazione contrattuale è sancito normativamente, oltre che dal richiamato art. 119 D. Lgs. n. 385\93 (c.d. T.U.B.), anche dall'art. 633 cpc, che, *ex parte creditoris*, regola (anche) la posizione "di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata".

Trattasi, all'evidenza, di disposizioni costituenti puntuali specificazioni del generale principio di buona fede - che presidia tutte le fasi del contratto, dalle trattative (art. 1337 c.c.), all'esecuzione (art. 1375 c.c.), sino all'interpretazione (art. 1336 c.c.) - da cui è facile dedurre che il diritto alla consegna della documentazione relativa ai contratti bancari (intercettando proprio i ridetti canoni di buona fede, correttezza e solidarietà), imponga a ciascuna parte l'adozione di comportamenti che, senza alcun apprezzabile sacrificio, siano comunque idonei a preservare gli interessi dell'altra.

Ed infatti la moderna giurisprudenza ha, con indirizzo ormai consolidato, affermato che "*è possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss. cpc al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D. Lgs n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti*



relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario" (Tribunale Parma, 03/04/2019, n. 553; conf. Tribunale Bari, n.782/02 e Tribunale Milano, 21/6/96).

L'inerzia della banca, già protrattasi per oltre tre mesi, concretizza altresì un rilevante "periculum in mora"; infatti agli innumerevoli impegni economici cui la ricorrente - società di capitali che opera nel settore edile e delle costruzioni - è chiamata a far fronte quotidianamente, fa da contraltare la tensione finanziaria conseguita alla indisponibilità del rilevante credito (ben €. 307.814,87) che la stessa Srl vanta nei confronti della . Tale paradossale situazione è vieppiù aggravata dalla indisponibilità delle documentazione bancaria richiesta, che non consente la verifica della correttezza del rapporto di conto corrente ordinario n. 500057691, con conseguente preclusione all'utilizzo di eventuali linee di credito ancora in essere.

Si chiede, pertanto, che dell'emanando decreto ingiuntivo sia autorizzata la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 642, commi 1 e 2, cpc, per limitare il grave pregiudizio già subito dalla Srl in conseguenza del mancato rimborso dell'ingente credito vantato e dell'omesso o quanto meno ritardato invio della documentazione di cui all'art. 119 T.U.B. da parte della .

Pertanto, essendo entrambe le domande della Srl fondate su prova scritta - sia quella di pagamento, sia quella di consegna della documentazione bancaria - i sottoscritti, nella qualità,

c h i e d o n o

che la S.V.Ill.ma voglia ingiungere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 633 e ss. cpc, alla

(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

con sede legale in , alla , n.

**-A) la consegna** alla ricorrente Srl della seguente documentazione:

-copia dei contratti di apertura del c/c n. 500057691 (già n. 65011051) e di eventuali conti anticipi al primo collegati;

-copia delle convenzioni, ove esistenti, sottoscritte in relazione a tassi di interesse ultra-legale, c.m.s., valute, ecc., relative al c/c n. 500057691 (già n. 65011051) e ad eventuali conti anticipi a questo collegati;



- convenzioni e/o contratti successivi all'instaurazione dei rapporti bancari, purché sottoscritti;

- copia della rendicontazione completa di tutte le operazioni/movimentazioni relative al c/c n. 500057691 (già n. 65011051) e ad eventuali conti anticipi a questo collegati;

- copia degli estratti conto, completi di scalare, relativi al c/c n. 500057691 (già n. 65011051) e ad eventuali conti anticipi a questo collegati, dall'apertura alla data odierna e/o di chiusura

**-B) il pagamento, sempre in favore della ricorrente** \_\_\_\_\_ Srl, della complessiva somma di €. 307.814,87, oltre agli interessi legali dal 6\12\19 (data di costituzione in mora) e moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., dal dì della presente domanda giudiziale sino al saldo effettivo, nonché alle spese ed ai compensi della presente procedura monitoria.

Inoltre, essendo il credito fondato su Sentenza - e quindi su atto pubblico - e ricorrendo, quanto alla documentazione, il "periculum in mora", i sottoscritti chiedono che venga autorizzata la provvisoria esecuzione senza cauzione dell'emanando decreto, per essere qui ricorrenti i presupposti di cui all'art. 642, commi 1 e 2, cpc.

*Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €. 307.814,87 e che il relativo contributo unificato - ascendente ad €. 607,00 + €. 27,00, trattandosi di procedura monitoria - è stato corrisposto come da ricevute allegate alla nota d'iscrizione a ruolo.*

Si depositano i documenti enumerati in narrativa.

Pescara, 16 marzo 2020

Avv. Emanuele Argento

Avv. P. Fabio Cosentino





N. 1354/2020 R.G.



**Tribunale Ordinario di Pescara**  
**DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO**

Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica,  
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da  
**SRL (C.F. 01310130685)**,  
letta la documentazione integrativa depositata in data 27.5.2020,  
letto l'art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993),  
considerati gli obblighi codicistici di buona fede e correttezza disciplinati ex artt. 1375 e 1175 c.c.,  
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;  
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.  
che non sussistono le condizioni previste 642 cpc, considerato che la sentenza non è stata emessa  
nei confronti del ricorrente;

**INGIUNGE A**

(C.F.                   ),

di consegnare, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del ricorso, la seguente documentazione:  
-copia dei contratti di apertura del c/c n. 500057691 (già n. 65011051) e di eventuali conti anticipi al primo collegati;  
-copia delle convenzioni, sottoscritte in relazione a tassi di interesse ultra-legale, c.m.s., valute, ecc., relative al c/c n. 500057691 (già n. 65011051) e ad eventuali conto anticipi a questo collegati; convenzioni e/o contratti successivi all'instaurazione dei rapporti bancari, sottoscritti dal ricorrente;  
-copia della rendicontazione completa di tutte le operazioni/movimentazioni relative al c/c n. 500057691 (già n. 65011051) e ad eventuali conto anticipi a questo collegati, relativi agli ultimi dieci anni;  
-copia degli estratti conto, completi di scalare, relativi al c/c n. 500057691 (già n. 65011051) e ad eventuali conti anticipi a questo collegati, relativi agli ultimi dieci anni;

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 307814,87;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 634,00 per esborsi e in € 3138,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e alle successive occorrenze;

**AVVERTE**



la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Pescara, 4 giugno 2020

Il Giudice  
dott.ssa Patrizia Medica

